



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. **23** del **24-09-2021**

OGGETTO: VOLGIMENTO FIERA DI S.MICHELE, CHIUSURA ASILO NIDO COMUNALE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2021

PREMESSO:

CHE è imminente la ricorrenza della festività di S.Michele Arcangelo, Santo Patrono di Sala Consilina;

CHE quest'anno causa emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 ancora in corso, avranno luogo in forma molto contenuta e nel rispetto della normativa emergenziale i festeggiamenti in onore del Santo Patrono che si articolano come da tradizione in diversi eventi nei giorni 28, 29 e 30 settembre,

CHE la mattina del giorno 28 settembre si svolge per tradizione la fiera mercato che l'Amministrazione Comunale intende consentire anche per non penalizzare ulteriormente le attività economiche come il commercio su aree pubbliche, fortemente compromesse dai vari lockdown succedutisi dall'inizio della pandemia;

CHE la fiera mercato si dovrà svolgere nel rispetto rigoroso delle misure e precauzioni espressamente dettate e previste nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28/5/2021, nota n. 21/75/CR2B/COV19 che nei paragrafi dedicati al commercio al dettaglio su aree pubbliche nonché in quello dedicato a sagre e fiere locali detta esplicitamente tutte le misure di precauzione da adottare nelle aree di svolgimento della fiera/mercato;

ATTESO che, come di consueto la partecipazione della cittadinanza agli eventi, che si realizzano nelle piazze e nelle strade, è di norma molto elevata e che si prevede un'affluenza notevole di pellegrini e devoti provenienti da tutto il territorio del Vallo di Diano;

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza della circolazione stradale e per esigenze logistiche legate allo svolgimento dell'evento annuale, è necessario provvedere alla modifica del regime di circolazione vigente in tutta l'area centrale del capoluogo;

RILEVATO che per tradizione consolidata oltre che per le modifiche alla circolazione stradale in occasione della festività patronale sono sempre state chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale, con sospensione dell'attività scolastica;

VISTA la vigente normativa emergenziale sanitaria, in particolare l'art. 5 del D.L. 52/21, così come modificato in sede di conversione con Legge 87/21 ed ulteriormente modificato ed integrato con D.L. 105/21;

VISTA la legge n. 126/2021, con la quale è stato convertito con ulteriori aggiunte e modifiche il D.L. 105/21;

RILEVATO che detta legge, relativamente all'art. 3 del D.L. 105/21 recita: "al comma 4 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi";

VISTE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/75/CR2B/Covid 19 del 28.maggio 2021, ed in particolare i capitoli dedicati al commercio al dettaglio su aree pubbliche e relative misure a carico del titolare del posteggio nonché quello dedicato alle sagre e fiere locali, che esplicitamente prescrivono tutte le misure e precauzioni che tutti i soggetti interessati hanno l'obbligo di adottare durante lo svolgimento del mercato/fiera;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere ad emettere appropriato provvedimento di modifica del regime di circolazione vigente in tutta l'area centrale del capoluogo, di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado limitatamente ai giorni 28 e 29 settembre 2021 nonché autorizzare, nei limiti e rispetto della normativa epidemiologica oggi vigente, lo svolgimento della fiera/mercato per il giorno 28.09.2021;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 6 e 7 dell'anno 2015 con le quali sono state individuate le nuove aree pubbliche per il trasferimento, in via provvisoria e sperimentale, del mercato settimanale cittadino;

VISTI gli artt. 7, 14, 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. 114 /98;

VISTA la Legge Regionale n. 7/2020;

VISTA la Legge n. 47/2013;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

per il giorno 28 settembre 2021:

1. **la chiusura dell'asilo nido comunale e la sospensione delle attività didattiche delle scuole di**

ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

2. **lo svolgimento della Fiera di San Michele** nelle seguenti aree stradali di cui all'ordinanza sindacale n. 6/2015 così come modificata ed integrata dall'ordinanza sindacale n. 7/2015:

via Matteotti (dall'intersezione tra le vie Matteotti, Mezzacapo e De Petrinis fino all'intersezione tra le vie Matteotti, Valle Mauro e S.Venere).

rispettando gli stessi orari prescritti nelle due citate ordinanze sindacali e con attivazione dello stesso regime di circolazione istituito nella giornata del giovedì mattina per lo svolgimento del mercato settimanale.

È fatto obbligo agli operatori partecipanti di montare i banchi e simili entro gli spazi loro assegnati e secondo le indicazioni già predisposte e concordate dalla Polizia Locale con gli operatori del settore, per rispettare parametri e distanze imposti dalla normativa emergenziale sanitaria vigente con divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

È vietato collocare tende od ombrelloni fuori dagli spazi assegnati.

È fatto obbligo di non ostacolare in nessun modo il passaggio di eventuali veicoli di soccorso, emergenza ed antincendio.

Il Comando di Polizia Locale vigilerà in ordine alla sistemazione dei singoli operatori nei posteggi loro assegnati e resta incaricato di predisporre ed assicurare adeguato servizio d'ordine nell'area mercatale e nelle zone limitrofe interessate allo svolgimento della "Fiera nonché di sovrintendere alla corretta disposizione dei posteggi.

Agli operatori commerciali, assegnatari dei posteggi, che non rispetteranno le disposizioni contenute nel presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

Per ragioni connesse al rispetto dei protocolli e linee guida imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso, la Polizia Locale in attuazione delle disposizioni richiamate nella parte narrativa del presente provvedimento provvederanno a collocare nell'area di svolgimento della fiera i necessari avvisi al pubblico in merito all'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19.

MISURE DI CARATTERE GENERALE Il mercato sarà organizzato in modo da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Saranno attivate misure che garantiscano: il contingentamento dell'ingresso nell'area mercatale scaglionando gli accessi in funzione degli spazi disponibili, mantenimento in tutte le attività e loro fasi del distanziamento interpersonale, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte degli utenti, predisposizione di cartelli all'ingresso e all'interno dell'area per ben informare l'utenza sulle misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nel mercato, distanziamento tra loro delle singole strutture di vendita di almeno un metro.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita, obbligo dell'uso della mascherina, messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico, in caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; per la vendita di beni usati si prescrive che i venditori hanno l'obbligo di pulizia e disinfezione dei beni prima della messa in vendita.

Gli operatori commerciali e i clienti o visitatori partecipanti alla fiera hanno l'obbligo di attenersi a tutte le misure prescritte nelle relative linee guida predisposte dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con nota n. 21/75/CR2B/COV19 del 28.05.2021.

Relativamente ai percorsi di transito dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico extraurbano,

DISPONE

il seguente percorso alternativo limitatamente alla sola mattinata del giorno 28/9/2021 :

-gli autobus provenienti da Trinità e diretti verso il capoluogo all'altezza dell'intersezione L. Sturzo/Tressanti - S.P. 49 saranno dirottati lungo quest'ultima arteria stradale, comunemente denominata S. Antonio -Tressanti;

-gli autobus provenienti da S. Antonio e diretti verso il capoluogo all'altezza dell'incrocio semaforizzato di S. Antonio saranno dirottati lungo la via S.P. 49.

L'area di sosta riservata a tale categoria di veicoli già esistente in via Gramsci, sarà utilizzata per le attività di salita e discesa dei passeggeri.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 , del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza e a tutti gli operatori di Polizia Stradale, preposti alla disciplina del traffico, di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 (quindici) e la sua trasmissione al locale Comando di Polizia Locale e alle forze di Polizia, che sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nel presente atto.

Sala Consilina, li 24-09-2021

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 24-09-2021

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 24-09-2021

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**